



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Vasto, dr. Liberato Paolitto, in
funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 33/2005 R.G.M.L., promossa con
ricorso depositato il 7 febbraio 2005

da

elettivamente domiciliata in Vasto, alla via S.
Pietro n. 4, presso lo studio dell'avv. Fiorenzo Cieri che la
rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso,

ATTORE

nei confronti di

Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti Italiani "Giovanni
Amendola", - INPGI - in persona del suo legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliato in vasto, alla via G. D'Annunzio
n. 18, presso lo studio dell'avv. Sandro Stivaletta che, in unione
all'avv. Sofia Maria Conti, lo rappresenta e difende per
mandato in calce alla copia notificata del ricorso,

CONVENUTO

CONCLUSIONI

ha concluso per l'annullamento della cartella esattoriale opposta e con vittoria di spese del giudizio.

L'INPGI ha concluso per la dichiarazione d'incompetenza per territorio del giudice adito e, comunque, per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 7 febbraio 2005 conveniva in giudizio l'INPGI e, così opponendo la cartella esattoriale notificatagli per il pagamento di contributi relativi alle annualità 1996/1997, contestava la fondatezza dell'obbligazione contributiva nei suoi confronti azionata per prescrizione e, ad ogni modo, per insussistenza del rapporto fondamentale (da lavoro autonomo o subordinato).

Costitutosi in giudizio l'INPGI resisteva al ricorso eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito, - siccome competente il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, - il difetto di vocatio in ius del concessionario governativo (della riscossione), la stessa infondatezza delle ex adverso spiegate pretese (siccome insussistente ogni prescrizione e dalla stessa ricorrente ammesso lo svolgimento di attività autonoma riconducibile all'obbligo iscrizione alla gestione separata).

Senza attività istruttoria, sulla documentazione "hinc et inde" prodotta, la causa è stata quindi discussa e decisa, con lettura del dispositivo, all'udienza del 26 gennaio 2007.

Motivi della decisione

Il ricorso è destituito di fondamento, e va disatteso.

In ordine alla competenza per territorio che la convenuta contesta osserva, brevemente, il giudice come, - non venendo in rilievo un'obbligazione contributiva riferibile a datore di lavoro (fattispecie questa che, ai fini processuali, non è giustappunto suscettibile di applicazione estensiva al di fuori dei casi espressamente contemplati, siccome così introdotta un'eccezione al principio generale di cui al primo comma dell'art. 444 c.p.c.), - una siffatta competenza vada correlata proprio alla residenza dell'attore, ed ai sensi, dunque, del cennato art. 443, c. 1, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 25 novembre 2003 n. 18013; cui adde Cass. 12 giugno 2006 n. 13594).

Quanto, ora, ai motivi di merito della spiegata opposizione va, innanzitutto, premesso come la contribuzione in discorso consegua, nell'assetto normativo della materia, dall'art. 1, c. 1 e 2, del D. Lgs. n. 103 del 1996 che (dando attuazione alla delega di cui all'art. 2, c. 25, della legge n. 335 del 1995, secondo il quale, giustappunto, *"Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in*

vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi.") ha, in effetti, previsto "...a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi." (e con la precisazione che "Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.").

E' altresì noto che, secondo la disciplina (speciale) della professione giornalistica, all'ordine dei giornalisti appartengono (non solo i giornalisti professionisti, ma anche) i cd. pubblicisti ("che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi..."; art. 1 della legge n. 69 del 1963); gli uni e gli altri (obbligatoriamente) iscritti in un unico Albo (ripartito in due elenchi; art. 26 della legge n. 69, cit.) che ne condiziona lo svolgimento della relativa attività (art. 45 della legge n. 69, cit.), l'iscrizione (nell'elenco) dei pubblicisti, a sua volta, presupponendo lo svolgimento della

relativa attività giornalistica (e non conseguendo dal livello qualitativo degli articoli scritti; cfr., ex plurimis, Cass. 14 gennaio 2002 n. 360) oltrechè una regolare retribuzione percepita "da almeno due anni" (art. 35 della legge n. 69, cit.).

Orbene nella fattispecie in contestazione non è dubbio (in conseguenza delle stesse ammissioni rese dall'odierna ricorrente in atti stragiudiziali) che, rispettivamente, la

sia iscritta all'albo dei pubblicisti (Ordine di L'Aquila) dal 1° marzo 1989 (cfr. la domanda di iscrizione alla gestione separata del 24 febbraio 2001, doc. 3 al fascicolo INPGI), che abbia percepito redditi da "collaborazioni giornalistiche" nell'anno 1996 (per un lordo di £. 16.897.000; cfr. la lettera del 17 luglio 2001, doc. 1 al fascicolo INPGI), che, ancora, abbia "svolto libere prestazioni di collaborazione esclusivamente con il quotidiano regionale "Il Centro"....dal 1986 al 2000...Per il periodo 1996-2000 il quotidiano Il Centro ha provveduto al versamento dei contributi presso la gestione separata INPS..." (cfr. il ricorso del 2 aprile 2001, doc. 4 al fascicolo INPGI; si veda, poi, la copia della dichiarazione ai fini IRPEF per l'anno 1997, - ove sono esposti redditi da "collaboratrice e scrittrice di giornali" per £. 15.321.000, - al doc. 2 al fascicolo INPGI).

Sicchè, e per conseguenza, non può ritenersi dubbio (anche) che per dette annualità (1996/1997; "id est" quelle oggetto del recupero contributivo con la cartella esattoriale in

contestazione) la fosse tenuta all'adempimento contributivo (con decorrenza 1° gennaio 1996) nei confronti della gestione separata istituita (con decreto interministeriale del 21 maggio 1997, ed in attuazione degli artt. 3, c. 1 lett. C, e 7, c. 1 lett. B, del D. Lgs. n. 103, cit.) presso l'INPGI (cd. INPGI 2); di vero una siffatta iscrizione conseguendo dal mero svolgimento di "*attività libero-professionale*", e sia pur contemporaneamente (così come nella specie) ad "*...attività di lavoro dipendente*".

Quanto, da ultimo, all'eccezione di prescrizione va rilevato, ai sensi del cennato decreto interministeriale del 21 maggio 1997 (artt. 6, 7 e 10), come i contributi minimi andassero pagati (con versamento a mezzo conto corrente postale) entro il 30 settembre di ogni anno e come la prescrizione decorresse dalla data di trasmissione all'Istituto, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 10 ("*id est*" la dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente ovvero la dichiarazione dell'azienda "*attestante i compensi corrisposti nell'anno a titolo di lavoro autonomo*"), da inviare, comunque, "*entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi*" (art. 10, cit., nel testo vigente "*ratione temporis*"); così che evidente rimane come alla lettera dell'INPGI del 12 settembre 2001 (di costituzione in mora per il pagamento dei contributi relativi anche alle annualità

1996/1997) si correlasse quell'effetto interruttivo (della prescrizione quinquennale) che si è riprodotto con la notifica della cartella esattoriale (questa volta in data 5 gennaio 2005). Rilevato, da ultimo, che alcun litisconsorzio necessario presidiava la posizione del terzo estraneo alla lite (dall'INPGI individuato nel concessionario governativo della riscossione), - di vero la previsione della mera notifica del ricorso in opposizione all'iscrizione a ruolo (così come questa prescritta dall'art. 24 c. 5 D. Lgs. 46/1999) non integrando una legittimazione a contraddire che (se così come nella specie la pretesa afferente alla legittimità dell'iscrizione a ruolo) in capo al concessionario altrimenti non sussiste (se non nei limiti dell'autonoma attività di esecuzione volta alla realizzazione coattiva del recupero contributivo; e cfr. il previgente art. 40 del d.p.r. 43/1988 ed il vigente art. 39 del d. lgs. 112/1999), - giusti motivi, legati all'obiettiva incertezza del quadro normativo di riferimento, legittimano una pronuncia d'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di causa.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da _____ nei confronti di INPGI, così provvede:

1. rigetta la proposta domanda;
2. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Vasto il 26 gennaio 2007.

Il Giudice
dr. Liberato Paolitto